

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1341

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**FASOLI, BOLDRINI, D'IPPOLITO, D'ALESSIO, NAHOUM,
BORTOT, D'AURIA, PIETROBONO, LOMBARDI MAURO
SILVANO, PISCITELLO, TROMBADORI, VERGANI**

Presentata il 18 aprile 1969

Concessione di un assegno speciale annuo a favore dei grandi invalidi di guerra fruanti di assegno di superinvalidità di cui alla lettera A ed alla lettera A-bis n. 1 e 3 della tabella E annessa alla legge 18 marzo 1968, n. 313

ONOREVOLI COLLEGHI! — Fra le gravissime invalidità di guerra ascritte alla tabella E annessa alla legge 18 marzo 1968, n. 313, vi sono i particolari casi quali:

Lettera A.

n. 1. — alterazioni organiche ed irreparabili di ambo gli occhi che abbiano prodotto cecità bilaterale assoluta e permanente, quando siano accompagnate a mancanza degli arti superiori o dei due inferiori (fino al limite della perdita totale delle due mani o dei due piedi) o a sordità bilaterale assoluta e permanente;

n. 2. — perdita anatomica funzionale di quattro arti fino al limite della perdita totale delle due mani e dei due piedi insieme.

Lettera A-bis.

n. 1. — alterazioni organiche ed irreparabili di ambo gli occhi che abbiano prodotto cecità bilaterale assoluta e permanente;

n. 3. — lesioni del sistema nervoso centrale (encefalo e midollo spinale) che abbiano prodotto paralisi totale dei due arti inferiori e paralisi della vescica e del retto (paraplegici rettovescicali).

Le mutilazioni descritte danno la misura del sacrificio offerto da questi combattenti alla collettività nazionale. È doveroso che questa, ora — mentre si celebra il cinquantenario di Vittorio Veneto — si faccia carico di alleviare le conseguenze che da tali mutilazioni scaturiscono.

La vigente legge sulle pensioni di guerra attribuisce ai grandi mutilati un trattamento complessivo che va dalle lire 189.500 alle lire 209.500 mensili.

A fronte delle difficoltà senza numero e della necessità effettiva di assistenza e di accompagnamento che talvolta per i grandi invalidi assumono aspetti tragicamente dolorosi, la misura del trattamento risulta ogni giorno meno adeguata e meno che mai compensativa del sacrificio sofferto.

Di qui la proposta di concedere a questi nostri fratelli più duramente provati dalla guerra, la maggior parte dei quali sono or-

mai in età assai avanzata, un assegno speciale non reversibile annuo rispettivamente di lire 2.000.000 e di lire 1.500.000 da corrispondersi in aggiunta al trattamento economico complessivo previsto dalla legge sulle pensioni di guerra.

Sarebbe improprio parlare di onere della proposta, sia perché i grandi invalidi di lettera A sono appena 125 e quelli di lettera A-bis circa 1500, sia perché in questi casi deve prevalere il senso di fraternità e di riconoscenza che la collettività nazionale deve avere nei confronti di chi si è sacrificato, pressoché totalmente, per il bene di tutti.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Ai pensionati di guerra di prima categoria provvisti di assegni di superinvalidità di cui alla lettera A, A-bis nn. 1 e 3 della tabella E annessa alla legge 18 marzo 1968, n. 313, è concesso, a decorrere dal 4 novembre 1968, un assegno speciale annuo, non reversibile, rispettivamente di lire 2.000.000 e di lire 1.500.000.

ART. 2.

Alla spesa derivante dalla presente legge, valutata in 2 miliardi e 500 milioni di lire annue circa, si provvede mediante riduzione di pari importo del capitolo 3523 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1969.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.